

## Polizza Rc Amministratori e Sindaci per le Imprese



### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: RC Amministratori Sindaci e Dirigenti

Data realizzazione: 25/06/2021.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede Legale: Corso Inghilterra, n. 3, 10138, Torino, Italia.

Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi n.10, 10122, Torino, Italia.

Telefono. +39 011 5554015 sito internet: [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

e-mail: [servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com); PEC: [comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com).

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Assicura dispone della seguente situazione patrimoniale:

<b>Patrimonio netto: 526,53, Mln €</b>	
Di cui <b>Capitale sociale:</b> 27,91 Mln €	Di cui <b>Riserve patrimoniali:</b> 498,61 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: [www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa](http://www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa). Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili per copertura del SCR	Fondi propri ammissibili per copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
236,7 Mln €	106,5 Mln €	733,8 Mln €	733,8 Mln €	310,0%

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### GARANZIA RESPONSABILITÀ DEL MANAGER

#### **MANAGER**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

#### **RIMBORSO ALLA SOCIETÀ**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

#### **COSTI DI DIFESA DELLA PERSONA FISICA PER INQUINAMENTO**

La Compagnia paga i costi di difesa che derivino all'Assicurato da una richiesta di risarcimento Danni connessa ad una situazione di inquinamento ossia scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un agente inquinante o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione o neutralizzazione di inquinanti, materiale nucleare o rifiuti nucleari.

#### **REINTEGRO DEL MASSIMALE**

Nel caso in cui il massimale aggregato annuo relativo alla garanzia Responsabilità del Manager sia stato esaurito da uno o più sinistri liquidati, la Compagnia consente il reintegro del massimale, indennizzando ciascun amministratore membro del consiglio di amministrazione della Contraente per ciascun danno che non sia indennizzato dalla società. Viene garantito un unico reintegro del massimale per un nuovo sinistro. La copertura si applica esclusivamente al danno che non sia una richiesta di risarcimento o una circostanza che richiami fatti, atti, errori od omissioni collegati ad una precedente richiesta di risarcimento, o descritti in una precedente circostanza in quanto considerata rivolta per la prima volta all'Assicurato alla data in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento, e denunciata alla Compagnia alla data in cui la denuncia è stata presentata per la prima volta. Qualsiasi richiesta di risarcimento è considerata una singola richiesta ai fini della presente polizza, se è attribuibile ad atti errori o omissioni:

- a) continui, ripetuti o collegati
- b) commessi dal medesimo Assicurato o da Assicurati diversi
- c) se diretti a uno o più soggetti o enti.

### GARANZIA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

#### **RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

#### **COSTI DI DIFESA DELLA SOCIETÀ RELATIVI AD UNA SITUAZIONE DI INQUINAMENTO**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

#### **INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

La Compagnia paga alla società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta).

#### **RESPONSABILITÀ VERSO TERZI DOVUTA ALL'INFEDELTA' O ALLA FRODE DI UN DIPENDENTE**

La Compagnia paga alla società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento presentata da un ente terzo se:

- a) la richiesta di risarcimento è relativa a una perdita patrimoniale direttamente sofferta dall'ente stesso
- b) tale perdita patrimoniale deriva direttamente da un atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente della società assicurata che agisca in concorso con un Amministratore, un Dirigente, un Direttore, un Amministratore Fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un vantaggio personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

#### **FURTO DI IDENTITÀ**

La Compagnia paga i costi e le spese ragionevolmente sostenute per accertare che un soggetto diverso da un Assicurato abbia, in maniera fraudolenta, stipulato un accordo con un ente terzo fingendosi una delle società assicurate (furto di identità) nel caso in cui il soggetto frodato intenda comunque opporre la validità dell'accordo così concluso.

#### **EVENTO DI CRISI**

La Compagnia paga alla società onorari, costi e spese ragionevoli per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.

### ESTENSIONI DI GARANZIA

Le estensioni di garanzia di seguito riportate sono applicabili a tutti i danni coperti da tutte le garanzie indicate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio, salvo ove diversamente previsto.

#### **ISTRUTTORIE E INCHIESTE PRELIMINARI**

La Compagnia paga gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessari di ciascun Assicurato direttamente sostenute dallo stesso per:

- a) l'inchiesta preliminare
- b) la preparazione di memoria scritta o resoconto ad un'Autorità Pubblica relativa all'inchiesta preliminare
- c) le attività di preparazione e partecipazione ad un'investigazione

## CORPORATE MANSLAUGHTER

La Compagnia rimborsa alla persona assicurata i costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007. La Compagnia indennizza, fino all'ammontare indicato della scheda di polizza, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una richiesta di risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter.

## COSTI DI DIFESA PER LESIONI FISICHE E DANNI AI BENI

La Compagnia paga i costi di difesa di ciascun Assicurato per le richieste di risarcimento per lesioni fisiche o danni ai beni di terzi in relazione all'attività della Società.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

È previsto uno sconto del 10% sul premio delle garanzie Responsabilità della società e Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro se acquistate tutte e 3 le garanzie.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

In aggiunta alle due garanzie obbligatorie è possibile acquistare un'ulteriore garanzia opzionale "Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro"

<b>GARANZIA RESPONSABILITA' DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO</b>	<b>RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO</b> La Compagnia paga alla società il danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro, compresa la richiesta di risarcimento per sofferenza psichica. <b>RINUNCIA ALLA FRANCHIGIA</b> Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia purché: a) la società abbia in essere una formale procedura scritta per la gestione delle lamentele dei lavoratori b) con riferimento alla lite che fonda la richiesta di risarcimento, la società abbia seguito le indicazioni della Compagnia sin dal momento in cui è stata attivata per la prima volta la formale procedura della società.
--	---



## Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<b>ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b> La Compagnia non paga: <ul style="list-style-type: none"><li>* le richieste di risarcimento e circostanze relative a fatti, errori ed omissioni da cui, antecedentemente prima alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento, anche se non denunciati.</li><li>* qualsiasi procedimento civile, amministrativo, penale, giudiziale o stragiudiziale, definito o ancora pendente che fosse conosciuto alla data di continuità, concernente le medesime contestazioni oggetto della richiesta di risarcimento.</li></ul> Per circostanza s'intende: <ul style="list-style-type: none"><li>- qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza;</li><li>- qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato.</li></ul> La Compagnia non paga: <ul style="list-style-type: none"><li>* nel caso in cui l'estradiizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane abbiano giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana.</li></ul> Nella definizione di Danno non sono compresi: <ul style="list-style-type: none"><li>* qualsiasi sanzione e ammenda</li><li>* imposte e tasse</li><li>* forme di remunerazione, costi del tempo di una persona assicurata o costi fissi o spese generali di un ente assicurato</li><li>* somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla richiesta di risarcimento</li><li>* qualsiasi somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del fondo pensione ovvero un atto di contestazione</li><li>* costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.</li></ul>
-----------------------	---

#### **ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE RESPONSABILITÀ DEL MANAGER**

- \* Relativamente all'estensione di garanzia Mitigazione delle circostanze/delle richieste di risarcimento sono espressamente esclusi: le somme dovute a titolo di retribuzione di eventuali soggetti Assicurati; il costo del tempo impiegato dagli stessi e/o qualsiasi altro costo e/o spesa di qualsiasi Società.

#### **ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE RESPONSABILITÀ DEL MANAGER E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ**

- \* La Compagnia non è responsabile per i danni derivanti da:
  - \* una situazione di inquinamento come scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a inquinanti siano questi fatti reali, asseriti o minacciati
  - \* qualsiasi ingiunzione o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione o neutralizzazione degli inquinanti.

#### **ESCLUSIONI APPLICABILI ALLE GARANZIE RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ E RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO**

La Compagnia non è responsabile per:

- \* Diritti di proprietà intellettuale, in relazione ad ogni richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.
- \* Le pratiche anticoncorrenziali, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento in materia di: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività oppure in rapporti contrattuali altrui.
- \* Servizi professionali, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o di consulenza rivolta ad un acquirente o ad un cliente dell'Assicurato.
- \* Benefit previdenziali derivanti da obblighi relativi a fondi pensione dedicati ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.
- \* Contratti derivanti da qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta.
- \* Procedimenti sanzionatori in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento volta a pagare sanzioni pecuniarie.
- \* ERISA (Employment Retirement Income Security Act), derivante da un qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.
- \* Difetto di sicurezza e violazione della Privacy. In relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a difetto di sicurezza o a qualsiasi violazione della Privacy.

Inoltre, la Compagnia non è responsabile per:

- \* qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile alla responsabilità derivante da rapporti di lavoro per la sola garanzia Responsabilità della Società,.
- \* Il danno subito dall'ente terzo in caso di Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente.

Inoltre, per le sole richieste di risarcimento relative alla Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro, il termine Danno non include:

- \* il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- \* benefici relativi all'impiego
- \* ogni responsabilità o costo sostenuto da un assicurato per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile
- \* ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una richiesta di risarcimento derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un dipendente.

Per le Società iscritte alla Camera di Commercio da meno di 12 mesi

- \* La Compagnia non è tenuta al pagamento di qualsiasi somma per perdite patrimoniali né di costi di difesa derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume siano relativi a fallimento, insolvenza, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico della Società, che sia stata avanzata dagli organi propri di tali procedure concorsuali o da altri soggetti.



## Ci sono limiti di copertura?

### LIMITAZIONE DI GARANZIA PER LE SOCIETÀ AD ALTO RISCHIO

! In caso di garanzia Responsabilità del Manager, la Compagnia è tenuta al pagamento di qualsiasi somma, nei limiti riportati nel modulo di polizza, per perdite patrimoniali e/o costi di difesa derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati nell'ambito di una procedura fallimentare, di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o qualsiasi altra procedura concorsuale o di insolvenza a carico dell'ente assicurato, presentata dagli organi propri delle procedure prima indicate o da altri soggetti.

La garanzia Responsabilità del Manager sarà tuttavia prestata esclusivamente con un sottolimito pari al 10% del Massimale indicato nel Modulo di polizza.

! In caso di garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità Derivante dai Rapporti di Lavoro, la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcuna somma per perdite patrimoniali e/o costi di difesa derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati nell'ambito di una procedura fallimentare, di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o qualsiasi altra procedura concorsuale o di insolvenza a carico dell'ente assicurato, presentata dagli organi propri delle procedure prima indicate o da altri soggetti.

### LIMITAZIONI RELATIVE ALLE ESTENSIONI DI COPERTURA

I sottolimiti indicati rappresentano l'ammontare totale pagabile ai sensi di tutte le garanzie e le Estensioni combinate.

#### ! Corporate Manslaughter – decesso di cui sia responsabile la società

I costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni relativi ad una richiesta di risarcimento ovvero un'indagine penale per Corporate Manslaughter sono rimborsati dalla Compagnia fino al limite annuo di: € 50.000 per ciascun ente assicurato € 100.000 per ciascuna persona assicurata

#### ! Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni

Tali costi sono rimborsati dalla Compagnia fino al limite annuo di:

- € 50.000 per ciascun ente assicurato
- € 100.000 per ciascuna persona assicurata

#### ! Costi di emergenza

La Compagnia paga i costi di difesa relativi a ciascuna garanzia entro il limite del 25% del massimale indicato nel modulo di polizza per ciascuna garanzia.

In ogni caso l'ammontare dei costi di difesa non può superare € 500.000 in aggregato per tutte le garanzie

#### ! Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

La Compagnia paga con il limite annuo di € 100.000 per ciascuna prestazione:

- ! i costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'estradizione, sostenuti da ciascuna persona assicurata
- ! le spese relative a servizi di pubbliche relazioni in connessione con procedure di estradizione

#### ! Spese per pubbliche relazioni

Tali spese sono rimborsate dalla Compagnia con il limite annuo di € 100.000.

#### ! Presenza in udienza

La Compagnia paga per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso un'Autorità Giudiziaria di una persona assicurata per ogni richiesta di risarcimento, fino all'ammontare di € 100.000 per anno assicurativo:

- ! € 300 per ogni Amministratore o Dirigente, Amministratore di un ente esterno o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione
- ! € 150 per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto

#### ! Mitigazione delle circostanze / delle richieste di risarcimento

La Compagnia paga i costi di mitigazione, i costi per l'instaurazione di procedimenti legali e i costi di difesa sostenuti da un soggetto assicurato fino all'importo massimo di € 250.000 per anno assicurativo.

#### ! Responsabilità personale in materia di imposte societarie

La Compagnia paga le somme corrispondenti alle imposte non versate dalla società con il limite annuo di € 100.000.

#### ! Contributi assistenziali e obbligatori

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite annuo di € 100.000.

#### ! Estensione spese per cauzioni civili e penali

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite annuo di €100.000 per tutti gli assicurati.


#### ! Accesso a consulenza legale gratuita


Tale estensione è prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi. È operante per richieste di risarcimento relative alla garanzia Responsabilità della società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro, se acquistata.




## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p>Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le garanzie acquistate.</p> <p>In caso di sinistro il Contraente deve avvisare la Compagnia:</p> <p>a) durante il periodo di polizza o nell'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri oppure</p> <p>b) entro 90 giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo per la denuncia dei sinistri, purché la denuncia sia inviata alla Compagnia non oltre 90 giorni da quando l'Assicurato o il Contraente ne è venuto a conoscenza.</p> <p>Tutte le notifiche relative alle richieste di risarcimento e alle circostanze devono essere inviate per iscritto alla Compagnia utilizzando una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• posta elettronica certificata all'indirizzo: <a href="mailto:sincorporate@pec.intesasanpaoloassicura.com">sincorporate@pec.intesasanpaoloassicura.com</a></li> <li>• raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</li> <li>• fax al numero 011.093.10.62</li> <li>• consegnando la denuncia al gestore in filiale.</li> </ul> <p>Il Contraente inoltre può inviare la segnalazione di un sinistro tramite l'Area Clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Assicura sul sito <a href="http://www.intesasanpaoloassicura.com">www.intesasanpaoloassicura.com</a></p> <p>Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia disponibile in filiale e sul sito della Compagnia <a href="http://www.intesasanpaoloassicura.com">www.intesasanpaoloassicura.com</a>.</p> <p>Ogni Assicurato deve, nel più breve tempo possibile, comunicare alla Compagnia ogni circostanza da cui si possa ragionevolmente aspettare che dia luogo ad una richiesta di risarcimento.</p> <p>La denuncia deve includere le ragioni per le quali si invia la richiesta di risarcimento in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale assicurato e la parte richiedente il risarcimento.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.


 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Rimborso</b>	<p>Il Contraente deve comunicare il prima possibile alla Compagnia i cambiamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della conclusione del contratto, la stessa non avrebbe consentito alla sottoscrizione della polizza o avrebbe consentito per un premio più elevato.</p> <p>La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.</p> <p>Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione del contratto.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.

<b>Risoluzione</b>	La polizza si risolve in caso di mancato pagamento del premio da parte del Contraente, secondo quanto stabilito all'articolo 1901 del Codice Civile.
--------------------	--

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<p>Il prodotto è rivolto alle aziende e alle eventuali controllate, con sede legale od operativa in Italia, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo che vogliono assicurarsi dal rischio in caso di malagestio da parte di amministratori, sindaci o dirigenti (assicurati) nell'amministrazione della società. La sottoscrizione della polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio linee di credito, factoring o leasing).</p>

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p>Costi di intermediazione: i costi applicati al premio imponibile percepiti dall'intermediario per tutte le annualità sono pari al 15%</p>

**COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?**

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>Fax: +39 011.093.00.15 Email: <a href="mailto:reclami@intesasampaoloassicura.com">reclami@intesasampaoloassicura.com</a> PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasampaoloassicura.com">reclami@pec.intesasampaoloassicura.com</a>.</p> <p>La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</p> <p>Fax: 06.42133206 PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà.</p> <p>La richiesta di attivazione può essere inviata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>oppure all'indirizzo PEC: <a href="mailto:organizzazione@pec.intesansampaoloassicura.com">organizzazione@pec.intesansampaoloassicura.com</a></p>

oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservicesretail/finnet.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm)).

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**